

Roma, 4 Settembre 2026

Al Direttore Generale del Personale del D.A.P.
Dott.ssa Rita Monica RUSSO
ROMA

e, per conoscenza,

All'Ufficio III Relazioni Sindacali della D.G.P. del D.A.P.
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

OGGETTO: DIFFIDA E RICHIESTA DI FORMALE DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA - Requisito Ispettore Superiore ai fini dell'accesso alla qualifica di Sostituto Commissario.

La scrivente Organizzazione Sindacale, richiamata integralmente la precedente nota prot. n. 602/26/P del 3 giugno 2026, nonché la nota prot. n. 663/26/P del 7 luglio 2026, senza che risulti adottata una formale determinazione sulla questione,

DIFFIDA FORMALMENTE

codesta Amministrazione a fornire una formale, espressa, completa e motivata determinazione in ordine alla corretta applicazione dell'art. 44, comma 14-nonies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con particolare riferimento al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha conseguito la qualifica di Ispettore Superiore con decorrenza 17 aprile 2019.

In particolare, si chiede di chiarire formalmente:

- a) se il requisito previsto dall'art. 44, comma 14-nonies, del decreto legislativo n. 95/2017, consistente nel compimento di almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di Ispettore Superiore, debba essere considerato maturato, per il personale in questione, alla data del 17 aprile 2025;
- b) in caso affermativo, quale sia la specifica disposizione normativa che consentirebbe all'Amministrazione di differire l'ammissione allo scrutinio a una procedura successiva a quella relativa alle vacanze dell'anno 2025, qualora il requisito dei sei anni sia stato effettivamente maturato nel corso del medesimo anno;
- c) se il personale che abbia maturato il requisito dei sei anni nel corso dell'anno 2025 debba essere ricompreso nell'aliquota di scrutinio riferita alle vacanze al 31 dicembre 2025, ai fini dell'eventuale accesso alla qualifica di Sostituto Commissario con decorrenza 1° gennaio 2026, ferma restando la necessità del positivo espletamento dello scrutinio e dell'utile collocazione nella relativa graduatoria;
- d) in caso di risposta negativa, di indicare puntualmente la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa sulla quale l'Amministrazione fonda l'eventuale esclusione, nonché di esplicitare il criterio temporale concretamente adottato per l'individuazione del personale ammesso allo scrutinio.

La scrivente O.S. evidenzia che l'art. 44, comma 14-nonies, del decreto legislativo n. 95/2017 individua espressamente il compimento di almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica quale requisito per l'ammissione allo scrutinio, in deroga alla disciplina ordinaria dell'art. 30-ter del decreto legislativo n. 443/1992.

Ne consegue che un'eventuale interpretazione amministrativa che introducesse un ulteriore termine di maturazione del requisito non espressamente previsto dalla disposizione legislativa dovrebbe essere sorretta da una specifica base normativa e da adeguata motivazione.

Si chiede pertanto che l'Amministrazione chiarisca, con riferimento al personale con decorrenza 17 aprile 2019, se la maturazione del requisito avvenuta il 17 aprile 2025 comporti il diritto all'inserimento nella procedura di scrutinio riferita alle vacanze del 31 dicembre 2025 e, conseguentemente, ove utilmente collocato nella graduatoria di merito e nei limiti dei posti disponibili, alla nomina a Sostituto Commissario con la decorrenza giuridica prevista dalla disciplina applicabile, eventualmente coincidente con il 1° gennaio 2026.

In difetto di una disposizione che espressamente stabilisca un diverso criterio temporale, la scrivente O.S. contesta sin d'ora ogni eventuale interpretazione amministrativa che determini l'esclusione del predetto personale sulla base della sola circostanza che il requisito dei sei anni non fosse maturato alla data del 1° gennaio 2025.

Tale interpretazione, ove adottata, sarà sottoposta alla competente Autorità giudiziaria per la verifica della sua conformità alla legge, unitamente alla verifica della legittimità degli atti e dei provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del medesimo criterio.

La presente costituisce pertanto formale diffida a provvedere e a rendere conoscibili le determinazioni dell'Amministrazione, con richiesta di riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento.

In mancanza di tempestivo e soddisfacente riscontro, ovvero qualora l'Amministrazione confermi l'esclusione del personale interessato senza indicare una specifica e puntuale base normativa, la scrivente O.S. si riserva di promuovere, senza ulteriore preavviso, ogni iniziativa giudiziaria ritenuta necessaria, anche in forma collettiva e/o mediante ricorsi individuali, per ottenere:

- a) l'accertamento dell'illegittimità del criterio amministrativo eventualmente adottato;
- b) l'accertamento del diritto degli interessati ad essere ammessi allo scrutinio;
- c) l'annullamento degli eventuali provvedimenti lesivi;
- d) la rinnovazione della procedura nei confronti degli aventi diritto;
- e) ove ne ricorrano i presupposti, previo positivo espletamento dello scrutinio e utile collocazione nella graduatoria di merito, il riconoscimento della qualifica di Sostituto Commissario con la decorrenza giuridica prevista dalla disciplina applicabile, eventualmente dal 1° gennaio 2026;
- f) il riconoscimento dei conseguenti effetti giuridici, economici, di carriera, previdenziali e pensionistici, nei limiti consentiti dall'ordinamento;
- g) ogni ulteriore tutela conseguente all'eventuale illegittima esclusione o al ritardato riconoscimento della posizione giuridica spettante.

La presente, unitamente alle note prot. n. 602/26/P del 3 giugno 2026 e prot. n. 663/26/P del 7 luglio 2026, dovrà intendersi parte integrante della documentazione relativa alla questione e viene formalmente prodotta e conservata quale prova della preventiva attivazione dell'Organizzazione Sindacale e della conoscenza della problematica da parte dell'Amministrazione.

Con espressa riserva di ogni diritto, azione ed eccezione.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe MORETTI

